



**COMUNE DI
CAPERGNANICA**
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio
informatico
in data 02.05.2022
al N. 0
L'incaricato della pubblicazione
F.to

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 6 in data 19.04.2022

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di aprile alle ore 20.48 circa, nella Sala dei Fauni presso Palazzo Robati, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 6 Consiglieri.

1 - SEVERGNINI ALEX	P	8 - TIRABOSCHI CLAUDIO	A
2 - NICHETTI ELENA	P	9 - COSTILI RENATO	A
3 - STABILINI LINDA	P	10 - BEGOTTI STEFANO	A
4 - MARCHESETTI VALENTINA	P		
5 - SEVERGNINI FABIO	P		
6 - BELLANDI AXEL ERRY	A		
7 - POLENGHI DIEGO	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Il presidente, Sig. SEVERGNINI ALEX, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 19.04.2022

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- L'art. 172 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 e s.m.i.;
- art. 49 – comma 1 – e art. 147bis – comma 1 – del D. Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato, altresì, il vigente "Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 29/06/2020;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Viste:

- la deliberazione C.C. N. 9 del 29/06/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;
- la deliberazione C.C. N. 5 del 31/03/2021 con la quale si è provveduto a confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'Imu;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. N. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. N. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. N. 160/2019;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. N. 160/2019:

- comma 744, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 740, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- comma 758, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, N. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo N. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, N. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirli fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, N. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 756, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. N. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge N. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. N. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con voti favorevoli N. 6, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 6 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso

- 1) **di determinare** le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2022, come risulta dal seguente prospetto:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale “D10”	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. “beni merce”	ESENTI (dall'anno 2022)

Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	8,10 per mille
Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria "D10"	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille

2) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,

Visto l'art.134, comma 4, del T.U. 267/2000 che testualmente recita:

4. nel caso di urgenze deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza di componenti.

Con voti favorevoli N. 6, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 6 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. N. 267/2000.

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Capergnanica, 19/04/2022

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Nicoletta Carniti**

Capergnanica, 19/04/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SEVERGNINI ALEX

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI
MINZONI

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Capergnanica, 19.04.2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Capergnanica, 02.05.2022